



Indirizzo  
CH  
Telefono  
Fax  
E-mail  
Internet

Via Lucomagno 14  
6710 Biasca  
091 874 39 00  
091 874 39 21  
info@biasca.ch  
www.biasca.ch

Biasca 16 gennaio 2019  
Rif RM 15.01.2019//3785

## ORDINANZA MUNICIPALE

### **concernente il sussidio per l'acquisto di biciclette elettriche**

Il Municipio richiamati l'articolo 192 LOC, l'articolo 44 RaLOC e in applicazione del Regolamento per la concessione di un sussidio comunale all'acquisto di biciclette elettriche

#### ordina

#### **Art. 1 Campo di applicazione**

La presente ordinanza definisce le modalità di attribuzione di un contributo finanziario per l'acquisto di biciclette elettriche.

#### **Art. 2 Beneficiari**

<sup>1</sup>Possono beneficiare del contributo comunale per l'acquisto di biciclette elettriche le persone fisiche domiciliate (cittadini svizzeri o stranieri titolari di un permesso C/C-UE-AELS) a Biasca come da risultanze ufficiali dell'Ufficio controllo abitanti alla data di presentazione della domanda di sussidio.

<sup>2</sup>Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un contributo annuo unico.

<sup>3</sup>Chi ha ottenuto un contributo ai sensi del presente regolamento non potrà beneficiare di un ulteriore contributo per i 3 anni seguenti.

#### **Art. 3 Sussidio**

<sup>1</sup>Il contributo comunale corrisponde al 20% del prezzo di acquisto comprovato della bicicletta elettrica (IVA compresa) ritenuto un limite massimo di CHF 300.00.

<sup>2</sup>Ogni anno è messa a preventivo la somma limite da destinare al sussidio. Raggiunto questo limite, la concessione dei sussidi cessa con semplice avviso all'utenza.

#### **Art. 4 Modalità di pagamento**

<sup>1</sup>Chi desidera ottenere il contributo comunale per l'acquisto di una bicicletta elettrica deve presentare la richiesta (con la relativa documentazione) presso l'ufficio Amministrazione comunale e sociale entro 3 mesi dall'acquisto.

<sup>2</sup>Verificato il diritto, il sussidio è versato sul conto bancario/postale indicato dal richiedente.

<sup>3</sup>Il Municipio informa annualmente i cittadini circa la possibilità di accedere al sussidio.

#### **Arti. 5 Condizioni al sussidio**

<sup>1</sup>Per poter beneficiare del contributo, devono essere cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:

- a) il fabbricante della bicicletta elettrica deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica (servizio/manutenzione/riparazione) nel Cantone Ticino. Queste condizioni devono essere chiaramente indicate sulla fattura/ricevuta di pagamento o su una dichiarazione allegata al giustificativo di pagamento;
- b) al momento della presentazione della richiesta di sussidio, il richiedente deve essere maggiorenne e in regola con i pagamenti nei confronti dell'amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudicato) ;
- c) il richiedente deve essere disponibile per eventuali raccolte dati e studi in ambito e-bike;
- d) il Municipio si riserva di eseguire le necessarie verifiche e di decidere insindacabilmente in merito all'adempimento delle condizioni sopraindicate.

<sup>2</sup>Il contributo indebitamente percepito deve essere restituito.

#### **Art. 6 Cambio di detentore**

<sup>1</sup>Il beneficiario di contributi non può rivendere/donare la bicicletta entro i primi 3 anni dall'acquisto.

<sup>2</sup>In caso contrario egli deve rimborsare al Comune una parte del sussidio ottenuto, secondo i seguenti criteri:

- a) vendita/donazione entro il primo anno: restituzione completa del sussidio;
- b) vendita/donazione tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 del sussidio;
- c) vendita/donazione tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 del sussidio.

#### **Art. 7 Biciclette d'occasione**

Per le biciclette acquistate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza non è dato diritto al contributo finanziario di cui all'articolo 3, nemmeno in caso di trasferimento di proprietà.

#### **Art. 8 Termini di ricorso**

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione e in ogni caso di applicazione.

#### **Art. 9 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2019.

il Sindaco



Loris Galbusera

Per il Municipio:



il Segretario  
  
Igor Rossetti

*Approvata con risoluzione municipale no. 3785 del 15 gennaio 2019.*

*Esposta all'albo comunale dal 18 gennaio 2019 al 17 febbraio 2019*